



COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO  
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

## **BANDO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI ANNO 2020 per spese sostenute nel 2019**

*(Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi a sostegno alle locazioni a favore dei conduttori meno abbienti nel pagamento del canone di locazione degli immobili destinati a prima casa, di cui all'art. 11 della L. 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 19 della L.R. 19 febbraio 2016 n. 1 e del D.P.Reg. Nr.66/2020)*

Viene indetto un bando pubblico per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione (anno 2019), per immobili di proprietà sia pubblica (esclusa edilizia sovvenzionata di cui all'art. 16 della l.r. 1/2016) che privata, a conduttori in possesso dei requisiti previsti dal presente bando pubblico.

### **Art. 1 - Tipologie delle iniziative finanziabili**

Sono ammessi agli incentivi del presente regolamento i canoni di locazione dovuti e pagati nell'anno precedente dai conduttori ai proprietari di immobili destinati a prima casa, di proprietà pubblica o privata.

Gli immobili oggetto del contratto di locazione per il quale si chiede il contributo:

- non devono essere inclusi tra quelli «di lusso» (alloggi con le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, n. 1072);
- non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 16 della legge regionale 1/2016;
- devono avere destinazione d'uso residenziale;
- devono essere adibiti a prima casa;
- non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dall'articolo 2 comma 3 della legge 431/1998.

I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo:

- non devono riferirsi a sole quote di alloggi;
- non devono avere finalità turistiche;
- devono essere in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:
  - a) contratti di durata non inferiore a quattro anni in osservanza dell'articolo 2 comma 1 della legge 431/1998;
  - b) contratti di durata non inferiore a tre anni in osservanza dell'articolo 2 commi 3 e 5 della legge 431/1998;
  - c) contratti di durata non superiore ai diciotto mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'articolo 5 comma 1 della legge 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.

Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*) non è ammissibile la concessione dell'agevolazione a fronte di contratti stipulati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi. Nel caso di rapporti giuridici instaurati dal privato con impresa organizzata in forma societaria il vincolo di coniugio, di parentela o di affinità non deve sussistere nei confronti dei titolari o contitolari di maggioranza o degli amministratori della società.

## **Art. 2 - Requisiti e condizioni dei beneficiari**

I contributi di cui al presente bando possono essere richiesti da:

- cittadini italiani;
- cittadini di Stato appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e suoi familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- stranieri di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

I richiedenti devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a. essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi; al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;
- b. essere residenti nel Comune di Gradisca d'Isonzo;
- c. possedere un indicatore ISE non superiore a euro 30.000,00 determinato anche sulla base delle proprie componenti reddituali;-
- d. essere conduttore, ovvero essere stato conduttore nell'anno per cui si chiede il contributo, di un alloggio privato o pubblico adibito a prima casa posto sul territorio regionale;
- e. non avere beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo nonché non aver usufruito, in osservanza dell'articolo 10 comma 2 della legge 431/1998, delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore di conduttori di alloggi a titolo di abitazione principale di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) con riferimento all'anno per cui si chiede il contributo;
- f. non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero (e neppure gli altri componenti il nucleo familiare), con esclusione:
  - degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;

- delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
  - della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
  - della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
  - della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- g. non essere stati condannati, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.

I requisiti di cui alle comma precedente, lettere e. ed f. devono sussistere anche nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare così come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)).

I contributi possono essere richiesti dai locatari per i quali, con riferimento ai loro nuclei familiari e ai requisiti economici di seguito indicati, sussistono le seguenti condizioni:

- h. possesso di un indicatore ISEE non superiore ad € 13.391,82 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 14 %;
- i. possesso di un indicatore ISEE non superiore ad € 20.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo risulti non inferiore al 24 per cento.

Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell'indicatore ISEE è elevato del 20 %.

I requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, nonché i requisiti per il riconoscimento di eventuali maggiorazioni di cui al successivo articolo 3 lettere da a. ad h., devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Il nucleo familiare nei cui confronti sono verificati i requisiti e le condizioni deve avere la medesima composizione di quello individuato ai sensi dell'articolo 3 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 ed è quello esistente alla data di presentazione della domanda

### **Art 3 - Determinazione dei contributi spettanti**

Gli incentivi consistono in contributi in conto capitale da erogare in unica soluzione, a fronte della spesa direttamente sostenuta dal beneficiario e rimasta effettivamente a suo carico nell'anno per il quale viene richiesto il sostegno ai canoni di locazione. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Gli incentivi sono riconosciuti sulla base di un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con condizioni economiche basse e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sul valore ISEE.

Il contributo è riconosciuto sul valore ISEE in percentuale pari al valore ottenuto decurtando dall'incidenza posseduta di cui al precedente articolo lettera h. o rispettivamente di cui alla lettera i, i relativi valori soglia.

Il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia. Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno sia di importo superiore alla condizione economica indicata al precedente articolo lettere h. e i. ovvero l'indicatore ISEE sia pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo.

Il contributo è incrementato fino ad un massimo del 25% per richiedenti i cui nuclei familiari sono caratterizzati da almeno una delle situazioni di debolezza sociale o economica di seguito individuati:

- a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- b) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- c) persone singole con minori: quelle il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;
- d) disabili: i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore ISE risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente il nucleo familiare;
- f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;
- h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

Le maggiorazioni sono cumulabili.

Il contributo, comprensivo dell'eventuale applicazione dell'incremento, non può in nessun caso superare l'importo di euro 3.110,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui al precedente articolo lettera h. e di euro 2.330,00 per i nuclei familiari rientranti nelle condizioni di cui al precedente articolo lettera i., e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone pagato nell'anno di riferimento o inferiore a 30 euro. In caso di periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.

Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori.

Qualora il finanziamento assegnato dalla Regione risulti inferiore all'importo totale del fabbisogno richiesto dai richiedenti il contributo, il Comune procede alla concessione dei contributi tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

L'Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, la concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l'eventuale esclusione dal contributo.

#### **Art. 4 - Termini e modalità di presentazione della domanda**

La domanda di contributo deve essere sottoscritta e presentata su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione entro il termine delle ore 12:00 del 03 luglio 2020.

La domanda deve essere corredata da:

- Attestazione ISEE ordinario
- Fotocopia contratto di locazione
- Fotocopia ricevuta registrazione contratto
- Fotocopia ricevute pagamento canoni 2019
- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità
- Per i cittadini extracomunitari: fotocopia carta di soggiorno o permesso di soggiorno
- Per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione dei rifugiati e dei titolari della protezione sussidiaria di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza
- Documentazione attestante gli eventuali diritti a particolari agevolazioni (relazione sociale, verbale di invalidità civile, provvedimenti di sfratto ecc.).

In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare e il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l'intero importo purché la spesa sia stata direttamente sostenuta e sia rimasta effettivamente a carico del richiedente stesso.

Ai sensi del DPR 445/2000, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi dell'art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale

La domanda, corredata dalla documentazione di cui sopra, deve essere consegnata previo appuntamento telefonico presso uno dei seguenti CAF convenzionati con il Comune di Gradisca d'Isonzo:

- C.A.F. & SERVIZI FVG s.r.l. (Cisl),
- C.A.A.F. NORD EST s.r.l. (Cgil)
- C.A.F. CENTRO SERVIZI ISONTINO s.r.l. (UIL)
- C.A.A.F. 50 & PIU' s.r.l. (Ascom confcommercio Gorizia)
- C.A.A.F. Acli Service Trieste/Gorizia
- C.A.A.F. ARTIS s.r.l. (Confartigianato)

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Gradisca d'Isonzo alla sezione Servizi Sociali – Canoni di locazione:

<http://www.comune.gradiscadisonzo.go.it/index.php?id=16593&L=644>

**La modalità di consegna dovrà essere concordata telefonicamente con il CAF prescelto.**

Il Comune di Gradisca d'Isonzo non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### **Art. 5 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge n. 431/98, al D.M. del 07.06.1999, alla L.R. n. 1/2016, al Regolamento di esecuzione dell'art. 19 della L.R. 1/2016 approvato con D.P.Reg.n. 66/2020.